

Allegato "B" al n. 2126 della Raccolta

S T A T U T O

del

CONSORZIO A.P.I.M.A.I. SERVIZI soc.coop.

TITOLO I

Art.1 - E' costituita una Società Cooperativa denominata:

**"CONSORZIO A.P.I.M.A.I. Servizi
Società Cooperativa".**

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed osserverà le norme degli artt.2512, 2513 e 2514 C.C.

Art.2 - La società ha sede in Comune di Ravenna all' indirizzo risultante dalla comunicazione da inviarsi ai sensi dell' art.111 ter Disp. Att. C.C.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa potrà trasferire la sede legale nell' ambito del Comune di Ravenna ed istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici, rappresentanze e succursali.

Art.3 - La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030.

Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art.4 - SCOPI: La Cooperativa, che si ispira ai principi mutualistici previsti dalla legge sulla Cooperazione, si propone di:

- a) Svolgere a favore dei propri Soci servizi tecnico amministrativi nell'ambito della legislazione fiscale, tributaria, sindacale e del lavoro in conformità alle esigenze di buon funzionamento delle loro attività aziendali, espletando a tale scopo qualsiasi altro servizio attinente la gestione tecnico-amministrativa ed organizzativa delle aziende, ivi compresa la gestione di centri meccanografici e contabili al servizio delle imprese associate; il servizio è esteso ai titolari e collaboratori delle ditte individuali e ai soci delle società di persone;

- b) acquistare o prendere in affitto i macchinari, gli automezzi, i materiali, le apparecchiature, gli strumenti di lavoro e quant'altro occorra, agli Associati ed alla Cooperativa per lo svolgimento delle proprie attività aziendali e sociali;

- c) promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi delle Aziende Associate e compiere ogni altra attività rientrante tra quelle previste dall'art. 6 della legge 01 maggio 1981 n. 240;

- d) curare lo studio per la riduzione dei costi e la realizzazione delle attività delle imprese aderenti, tenendo le stesse aggiornate e favorendo il perfezionamento tecnico e professionale dei Soci, anche con lo svolgimento di programmi di ricerca tecnologica;

- e) gestire agenzie di assicurazione e pubblicità;

- f) promuovere e partecipare a società anche finanziarie, ad enti ed organismi che svolgano attività connesse od affini a quelle della Cooperativa o delle imprese associate;

- g) acquistare, vendere, permutare, concedere e prendere in affitto beni

mobili e immobili, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, comprese quelle relative all'assunzione di mutui da garantirsi anche ipotecariamente su beni di proprietà sociale;

- h) aderire a far parte di Consorzi per il coordinamento degli scambi, della produzione e per acquisti in comune, ai sensi dell'art. 2602 e segg. C.C.;

- i) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- l) collaborare allo sviluppo ed alla propaganda del movimento cooperativo e mutualistico;

- m) promuovere ed appoggiare tutte le operazioni che contribuiscono alla applicazione ed alla difesa della Costituzione Repubblicana e delle leggi che tutelano e favoriscono la cooperazione;

- n) promuovere fra i Soci lo spirito di collaborazione e di solidarietà mutualistica, dei migliori principi sociali e di una sana cooperazione;

- o) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, essendo peraltro tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

- p) realizzare quant'altro sia ritenuto opportuno e necessario nell'interesse dei Soci per il migliore conseguimento degli scopi sociali.

Al fine di meglio perseguire il raggiungimento di tali scopi, il Consiglio di Amministrazione potrà autorizzare lo svolgimento dell'attività sociale o parte di essa anche a favore di non Soci.

La Cooperativa aderisce, accettando lo statuto e lo spirito sindacale, alla Associazione di categoria attualmente denominata "A.P.I.M.A.I. Associazione Provinciale Imprese Meccanico Agricole Industriali" con sede in Ravenna, impegnandosi a riconoscere gli organismi nazionali, regionali e provinciali ai quali l'"A.P.I.M.A.I." stessa aderisce.

Prevvia deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire ad organizzazioni nazionali, regionali e provinciali di tutela, rappresentanza e coordinamento del movimento cooperativo, nonché ad organismi di secondo grado che si prefiggono gli stessi scopi.

Art.5 - La Cooperativa riserva e garantisce il segreto di ufficio per tutti i dati aziendali ad essa forniti dai soci o comunque in suo possesso.

TITOLO II

REQUISITI MUTUALISTICI

Art.6 - E' vietata la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma a favore dei Soci, nonché la distribuzione delle riserve fra i Soci sia durante la vita sociale che in caso di scioglimento.

Art.7 - In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto come previsto dall'art.38 del presente statuto.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - STRUMENTI FINANZIARI

Art.8 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote di valore nominale complessivo non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dal fondo di riserva ordinaria;
- c) dall' eventuale fondo di riserva straordinario;
- d) dagli altri fondi che fossero istituiti per scopi di mutualità e di previdenza e da qualunque bene che pervenga per qualsiasi titolo alla cooperativa.

Si conferma ad ogni effetto che è fatto assoluto divieto di distribuzione dei fondi di riserva fra i Soci operatori durante la vita della Cooperativa.

Art.9 - Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno e vincolo, né essere cedute, nemmeno ad altri Soci, con effetti verso la Società se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; si rendono applicabili le norme dell' art.2530 C.C..

La quota detenuta da ciascun Socio non potrà essere superiore ad Euro 100.000,00 salvo che il numero dei soci sia superiore a cinquecento nel qual caso nessuno di essi potrà detenere una quota superiore al 2% del capitale sociale.

Art.10 - La responsabilità di ciascun Socio è limitata alle quote sottoscritte.

Art.11 - L' esercizio sociale decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L' Assemblea che approva il bilancio delibera sulla utilizzazione di eventuali residui attivi annuali.

Gli eventuali residui attivi saranno così destinati:

- a) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

- b) almeno il 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

gli ulteriori residui attivi potranno essere così destinati:

- c) a riserva straordinaria;

- d) ai fini mutualistici e cioè alla copertura di spese per la realizzazione di scopi di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, come stabilito dall' Assemblea o, per delega, dal Consiglio di Amministrazione;

- e) all' esecuzione di ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi della Cooperativa.

Per i criteri di ripartizione di eventuali ristorni si fa riferimento alle norme per la ripartizione degli utili.

Si conferma che la Cooperativa non può distribuire utile sotto qualsiasi forma alle Aziende Associate.

Art.12 - Il bilancio, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, e da quella del Collegio Sindacale se nominato, deve essere depositato presso la Sede Sociale nei quindici giorni che precedono l' Assemblea a disposizione dei Soci per prenderne visione.

Art.13 - Con delibera dell' assemblea assunta con le maggioranze di cui all' art.24 che segue, la Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari di

partecipazione a fronte di conferimenti di denaro, beni in natura, crediti, Know-how, opere e servizi stabilendo le relative condizioni di emissione; l'ammontare degli strumenti finanziari non potrà superar la minor somma fra il valore della riserva indivisibile ed il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato come per legge.

Tali strumenti finanziari non attribuiscono diritto di voto nelle assemblee generali e non sono trasferibili né ai loro portatori compete il potere di nominare componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai portatori di tali strumenti spetterà una remunerazione pari al 2% (due per cento) del valore nominale degli stessi.

In presenza di perdite il valore nominale di tali strumenti finanziari sarà ridotto solo quando le perdite abbiano interamente assorbito l'ammontare nominale complessivo del capitale sociale.

I portatori di strumenti finanziari sono privilegiati nella distribuzione di utili e nel rimborso del capitale ferma restando l'intangibilità delle riserve indivisibili di cui all' art.2545 C.C.

Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme per le società per azioni in quanto compatibili con le norme del presente articolo.

TITOLO IV

SOCI

Art.14 - Il numero dei Soci è illimitato ma non può essere inferiore a nove.

Possono essere soci: le persone fisiche e le imprese aderenti all' Associazione di categoria denominata A.P.I.M.A.I., le imprese industriali anche se costituite in forma societaria, consortile o cooperativa iscritte al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. competente, aventi l' unità locale nella Provincia di Ravenna.

Art.15 - Le modalità per divenire Soci sono le seguenti:

- a) le persone fisiche ed i titolari di aziende in forma individuale dovranno presentare domanda di ammissione sull'apposito modulo al Consiglio di Amministrazione, debitamente sottoscritto;

- b) le aziende costituite in forma di società di persone dovranno presentare domanda, sempre redatta sull'apposito modulo sottoscritto da tutti i Soci;

- c) le aziende costituite in forma diverse da quelle di cui sopra dovranno presentare domanda, sempre redatta sull'apposito modulo, sottoscritto dal legale rappresentante ed accompagnata dall'estratto autentico di delibera degli organi competenti, contenente espressa accettazione dello Statuto e delle norme che regolano la Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e l'insussistenza di cause di incompatibilità, a suo insindacabile giudizio delibera sulla domanda di ammissione.

La domanda di ammissione diviene operante dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui al successivo art.15.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione della ammissione senza che i detti versamenti siano stati effettuati, la delibera diverrà inefficace; la domanda potrà essere rinnovata se accompagnata dal contemporaneo versamento della quota di capitale sociale sottoscritto ed in tale caso la ammissione

potrà essere nuovamente deliberata con effetti della relativa annotazione sul libro soci.

Art.16 - I Soci devono sottoscrivere e versare una quota sociale il cui importo sia conforme alle norme vigenti; la quota detenuta da ciascun Socio non potrà in nessun caso essere superiore o inferiore ai limiti indicati nel precedente art.9) del presente statuto.

Indipendentemente dall' ammontare della quota sottoscritta il Socio potrà comunque beneficiare dei servizi associativi e partecipare agli organi sociali.

I Soci sono obbligati alla osservanza dello Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art.17 - Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli Soci può verificarsi per recesso, esclusione o per causa di morte; le aziende associate cessano di far parte della Cooperativa per recesso, per esclusione, per cessazione dell' attività, per fusione, trasformazione o concentrazione nonché per trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale.

Art.18 - Il recesso è ammesso solo se sono trascorsi due esercizi dalla data di ammissione ed è disciplinato dall' art.2532 C.C.

La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro soci a cura del Consiglio di Amministrazione e diverrà operante nei termini di cui al detto art. 2532 C.C..

Art.19 - L' esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e quando un Socio:

- a) non sia in regola da oltre un anno, in tutto o in parte, nel pagamento delle quote dovute;
- b) danneggi gli interessi della Cooperativa compiendo atti che ne pregiudichino il credito ed il regolare andamento;
- c) venga meno ai suoi impegni economici, tecnici e morali nei riguardi della Cooperativa;
- d) non rispetti le disposizioni del presente Statuto dei regolamenti che verranno compilati e le disposizioni e deliberazioni regolarmente emanate dagli organi direttivi della Cooperativa;
- e) sia dichiarato fallito o abbia presentato domanda di concordato preventivo;
- f) sia dichiarato interdetto o inabilitato o sia stato condannato ad una pena che comporti interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- g) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società.

Art.20 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione nel rispetto delle norme dell' art.2287 C.C., devono essere comunicate ai Soci che ne sono oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro le predette deliberazioni questi potranno, entro trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione avanti al Tribunale competente il quale può sospendere l' esecuzione.

L' opposizione di per sé non ha effetto sospensivo.

Art.21 - I Soci receduti od esclusi e gli eredi dei Soci defunti hanno diritto soltanto alla liquidazione delle quote di capitale effettivamente versate,

eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale sociale, sulla base del bilancio dell' esercizio in cui si è verificato il recesso, l' esclusione o la morte del socio.

Il pagamento deve essere eseguito entro 6 (sei) mesi dalla approvazione del bilancio dell' esercizio in cui si è verificato il recesso o l' esclusione ovvero dalla comunicazione della morte del socio.

Gli eredi del Socio defunto dovranno richiedere il rimborso per iscritto entro e non oltre il termine di tre anni dalla morte e dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, un atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e dovranno nominare un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad uno dei fondi indicati all' art.8) del presente Statuto.

Resta in ogni caso fermo il disposto dell' art. 2536 c.c.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art.22 - Sono organi della Cooperativa:

- a) l' Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci se nominato ai sensi dell' art.34;
- e) il Revisore contabile.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.23 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee sono convocate mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione (che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima) da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In mancanza di adempimento della suddetta formalità l' Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o regolarmente rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e sia intervenuta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dell' organo di controllo se nominato. In tale ipotesi peraltro ciascuno dei partecipanti può opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoriamente stabilita nel primo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Art.24 - L' Assemblea così detta ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) elegge e sostituisce gli Amministratori;
- c) elegge il revisore contabile e ne delibera il compenso per l' intera durata dell' incarico;
- d) elegge e sostituisce i Sindaci ed il loro presidente, se nominati ai sensi dell' art.34, e determina il compenso annuale dei Sindaci effettivi;

e) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati;

- f) delibera sugli altri aspetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori o dai Sindaci effettivi, se nominati.

- g) delibera, su proposta del Consiglio, sull'esclusione di soci nel rispetto delle norme dell' art. 2287 C.C.

L' Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all' anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale cui si riferisce; qualora particolari esigenze connesse alla attività della società, da farsi constare mediante delibera del Consiglio di amministrazione presa entro il termine ordinario, lo richiedano tale assemblea potrà essere tenuta entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell' esercizio.

Sarà altresì convocata quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale se nominato, o da almeno 2/5 dei Soci; in questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L' Assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell' atto costitutivo o dello statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art.25 - In prima convocazione l' Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o regolarmente rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza di voti dei Soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l' Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci (presenti o regolarmente rappresentati) aventi diritto a voto e delibera validamente a maggioranza di voti dei Soci presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, eccezion fatta:

- a) per le azioni di responsabilità contro gli Amministratori per le quali occorreranno le percentuali di voto stabilite al quarto e quinto comma dell' art.2393 del C.C.;

- b) per anticipato scioglimento e per la liquidazione della Cooperativa stessa occorre la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno i 3/5 dei Soci presenti o rappresentati;

- c) per modifiche dello Statuto per le quali occorrerà l'intervento di almeno un quinto dei Soci e le deliberazioni verranno prese a maggioranza.

Art.26 - Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell' alzata di mano; per le elezioni della cariche sociali o quando si tratta di persona si procederà normalmente con votazione a scrutinio segreto salvo che l' Assemblea non deliberi a unanimità degli intervenuti altre forme di votazione.

Art.27 - Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci, i le ditte individuali in persona del loro titolare e le Società o Cooperative in persona dei loro

legali rappresentanti, che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi; anche se le ditte e/o le società hanno subito trasformazioni, fusioni, ecc. negli ultimi tre mesi.

Sarà privato dal diritto di voto il socio moroso agli impegni annuali verso la Cooperativa.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l' ammontare della quota posseduta.

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta da altro Socio avente diritto al voto, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Cooperativa, da un parente fino al terzo grado, oppure da altro socio per le Società di persone. Ogni Socio non può rappresentare in Assemblea più di un altro Socio; le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell' Assemblea e conservate agli atti della Cooperativa.

Gli organi dirigenti dell' Associazione attualmente denominata "A.P.I.M.A.I." possono assistere con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Art.28 - L' Assemblea è sempre presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ed, in subordine, dall' Amministratore più anziano di età presente in Assemblea.

L' Assemblea nomina su proposta del Presidente, a maggioranza dei voti, un Segretario e quando occorrono due o più scrutatori scelti fra i Soci o i Sindaci, se nominati, presenti.

Le deliberazioni devono essere riportate da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nel libro delle Assemblee.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto dal Notaio, scelto dal Presidente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.29 - Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri che devono essere eletti fra i Soci (i legali rappresentanti per le aziende costituite in forma di società) aventi diritto al voto.

I Consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Qualora un membro o più del Consiglio rinunciano al loro incarico, per qualsiasi motivo, saranno sostituiti dai primi non eletti fino al termine del mandato del Consiglio. Se contemporaneamente rinunciano più del 50% degli eletti, il mandato del Consiglio decade e si ritorna alle elezioni in Assemblea, da convocarsi entro 60 giorni da tale data.

L'incarico di Consigliere è gratuito; tuttavia lo stesso Consiglio sentito il parere dei Sindaci Effettivi se nominati, potrà, oltre all' eventuale rimborso di spese, determinare il compenso dovuto a quelli fra i suoi membri chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo.

I membri del Consiglio di Amministrazione assumono tutte le responsabilità e gli obblighi sanciti dalla legge.

Art.30 - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente; può altresì delegare, determinandole con delibera, parte delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un numero di

consiglieri determinato dal Consiglio stesso.

~~Art. 31 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed è convocato dal Presidente ogni altra volta lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due Consiglieri o dal collegio sindacale (se nominato).~~

~~Alle adunanze del Consiglio partecipano senza diritto di voto i Sindaci effettivi, se nominati.~~

~~La convocazione è fatta a mezzo lettera contenente gli argomenti da trattare, da spedirsi oltre ai Consiglieri ai tre Sindaci effettivi (se nominati) non meno di quattro giorni prima dell' adunanza; nei casi di urgenza la riunione può essere convocata anche a mezzo di messo o di telegramma o di fax o di posta elettronica in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi (se nominati) siano informati almeno un giorno prima della riunione.~~

~~Le adunanze sono valide quando è presente almeno la maggioranza degli Amministratori in carica.~~

~~Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri presenti.~~

~~Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Amministratori, Funzionari.~~

~~Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, il voto del Presidente; nelle segrete la parità importa il rigetto della proposta.~~

~~Art. 32 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e pertanto, eccettuato solo quanto espressamente riservato per disposizioni di legge e dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea, gli spettano i poteri di:~~

- ~~- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;~~
- ~~- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;~~
- ~~- c) compilare e modificare il regolamento interno;~~
- ~~- d) deliberare in ordine all'ammissione, al recesso ed all'esclusione di Soci;~~
- ~~- e) autorizzare lo svolgimento di attività anche a favore di non Soci, come contemplato nell'art. 4, determinandone i compensi;~~
- ~~- f) nominare eventualmente un Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;~~
- ~~- g) assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni e la retribuzione;~~
- ~~- h) deliberare in ordine all'acquisto, alla vendita, alla permuta, di beni mobili e immobili, al loro conferimento in Società costituite o costituende;~~
- ~~- i) alla assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese ed enti esercenti attività complementari od ausiliare a quella assolta dalla Cooperativa, compresi enti economici e fideiussori;~~
- ~~- l) deliberare in ordine alle adesioni di cui all' ultimo comma dell' art. 4 del presente Statuto;~~
- ~~- m) consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari in genere;~~
- ~~- n) rinunciare ad ipoteche legali ed anche senza realizzo dei corrispondenti crediti;~~

- o) esonerare i Conservatori dei Pubblici Registri in genere da obblighi e responsabilità;
- p) deliberare in ordine alla stipulazione di contratti di ogni genere anche nei confronti di pubbliche amministrazioni;
- q) deliberare in ordine all'assunzione di obbligazioni di ogni genere;
- r) transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori;
- s) autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del debito Pubblico, la Cassa depositi e Prestiti, l'ufficio Italiano dei cambi, la Banca D'Italia, gli uffici Doganali e presso ogni altro ufficio pubblico o privato;
- t) autorizzare, svolgere e perfezionare qualsiasi pratica presso Ministeri, Direzioni e Uffici dipendenti comprese le Agenzie delle Entrate e del Territorio nonché presso le Commissioni Tributarie di ogni grado ed i T.A.R.;
- u) conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- v) deliberare ed attuare, anche se qui non espressamente indicato, in ordine a tutte le altre iniziative, agli atti e le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- z) deliberare l'elargizione di contributi associativi supplementari ad Associazioni o Enti a cui aderisce per favorire lo sviluppo degli stessi se ciò è utile al conseguimento dello scopo sociale.

PRESIDENTE

Art.33 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è espressamente autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria; egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa in qualsiasi sede ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Vicepresidente od a un membro del Consiglio, nonché a dipendenti della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art.34 - L'Assemblea Ordinaria della Cooperativa potrà nominare all'occorrenza, o se obbligatorio per legge (art. 2543 - I° comma C.C.), un Collegio di tre Sindaci effettivi e due Supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, le retribuzioni dei quali sarà determinata dall'Assemblea in sede di elezione.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale quando nominato resterà in carica per tre esercizi.

Art.35 - Il Collegio dei Sindaci se nominato esercita le funzioni previste dalle norme di legge in materia di controllo della società.

REVISORE CONTABILE

Art.36 - Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una

società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Nei casi previsti dall' ultimo comma dell' art.2409 bis c.c. qualora risulti nominato il Collegio sindacale ai sensi dell' art.34) del presente statuto, il controllo contabile può essere affidato a tale collegio.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.37 - Ai sensi del presente articolo i Soci e la Società si obbligano a rimettere la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, e tutte le altre controversie relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto o derivanti da deliberazioni dell' Assemblea, del Consiglio di Amministrazione o comunque relative ai rapporti sociali, alle decisioni di un Collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente della Camera arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Ravenna, che funzionerà secondo le norme di cui agli artt.34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 5/2003; per quanto riguarda eventuali controversie derivanti da un provvedimento di esclusione si applica l' art.2533 terzo comma C.C. richiamato dall' art. 19 del presente statuto.

TITOLO VI

REGOLAMENTO INTERNO

Art.38. - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa dovrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi e/o modificarsi dal Consiglio di Amministrazione.

L' approvazione delle sue norme e/o modifica delle stesse deve avvenire con l' unanimità dei voti del Consiglio al completo ed il benessere del Collegio Sindacale, se nominato.

Sarà poi compito del Presidente sottoporre le stesse alla approvazione dell' assemblea che delibererà con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Oltre al funzionamento tecnico amministrativo nel regolamento interno saranno contenute norme riguardanti:

- a) le tariffe delle prestazioni svolte ai Soci ed eventuali agevolazioni;
- b) la procedura di candidatura dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali;
- c) quant' altro si ritenga opportuno, nel rispetto del presente statuto, per il conseguimento dello scopo sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento DELLA COOPERATIVA

Art.39 - In qualunque caso di scioglimento della Cooperativa l' Assemblea straordinaria con le maggioranze stabilite dall' art.26 punto b), nominerà preferibilmente fra Soci, uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

L' intero patrimonio sociale, detratto soltanto il rimborso del Capitale effettivamente versato dai soci e l' ammontare degli strumenti finanziari eventualmente emessi ed i relativi dividendi maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della Cooperazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.40 - Per quanto non è disposto nel presente Statuto valgono le norme del

VERB. ASS.

00000

vigente Codice Civile in materia di società per azioni e delle Leggi sulla Cooperazione.

Art.41 - Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Ravenna.

FIRMATO: TAMBURINI ROBERTO, GIANVITO SARACENO NOTAIO, SIGILLO.

**CONSORZIO APIMAI SERVIZI
SOCIETA' COOPERATIVA**

REGOLAMENTO INTERNO

Approvato in Consiglio d'Amministrazione tenutosi in data 29 novembre 1999

Presentato in Assemblea Ordinaria del 19 dicembre 1999

Aggiornato in Consiglio d'Amministrazione tenutosi in data 31 gennaio 2005

Approvato in Assemblea Ordinaria del 1 dicembre 2007

**CONSORZIO A.P.I.M.A.I. SERVIZI
SOCIETA' COOPERATIVA**

REGOLAMENTO INTERNO

TITOLO 1° : Adesione alla cooperativa, quota sociale, recesso

TITOLO 2° : Tariffe prestazioni

TITOLO 3° : Procedure per le elezioni delle cariche sociali

TITOLO 4° : Funzionamento tecnico amministrativo della Cooperativa.

TITOLO 1°

ADESIONE ALLA COOPERATIVA, QUOTA SOCIALE, RECESSO

Come previsto dall'art. 15 commi a/b/c dello Statuto si dispone quanto segue .

Chi intende aderire alla Cooperativa deve presentare domanda sull'apposito modulo : Allegato A ; in esso indicherà pure l'importo della quota sociale, che intende sottoscrivere, art. 16 dello Statuto.

A tale proposito, visto l'art. 3 della Legge n. 59 del 31.01.1992, conformemente alle norme vigenti il Consiglio stabilisce di definire il valore minimo della quota sociale in Euro 26,00.

In caso di recesso, Art. 18 dello Statuto, la domanda va redatta su apposito modulo : allegato B.

TITOLO 2°

TARIFFE PRESTAZIONI

Come previsto dall'art. 38 comma a dello Statuto si dispone quanto segue :

le tariffe per le prestazioni ai soci verranno esposte in bacheca nei primi mesi dell'anno di riferimento salvo i casi :

- a) l'aumento sia superiore a quanto prevedibile aumentare tramite l'indice ISTAT dei prezzi al consumo, nel qual caso le tariffe verranno esposte prima dell'inizio dell'anno.
- b) durante l'anno quando si renda necessario aggiornarle per l'introduzione di servizi nuovi o modifica degli esistenti.

Il Consiglio di Amministrazione può promuovere azioni atte allo sviluppo della Cooperativa ed al consolidamento della base sociale nel tempo (art. 32 comma V dello Statuto) ; a tale scopo se lo ritiene necessario può :

- Applicare sconti o riduzioni temporanee a particolari servizi e a particolari categorie di soci
- Promuovere campagne promozionali su tutti o parte dei servizi a particolari categorie di soci.

Tali azioni verranno comunicate agli interessati tramite lettera, o qualsiasi altro mezzo ritenuto utile.

L'attuazione di tali provvedimenti non altera il tariffario esposto e quanto stabilito al punto a) si riferisce al tariffario esposto in bacheca all'inizio dell'anno, o aggiornato come da punto b).

TITOLO 3°

PROCEDURE PER LE ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Come previsto dall'art.38 comma b dello Statuto si dispone quanto segue :

Non meno di 50 giorni prima della data delle elezioni verrà spedita lettera (Allegato C) agli aventi diritto : persone fisiche, titolari, legale rappresentante delle società di persone, delle società di capitali e cooperative iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi prima della data delle elezioni e non morosi nei confronti della Cooperativa (Art. 27 dello Statuto).

Ogni Socio avente le caratteristiche sopra descritte, può candidarsi alla carica di Consigliere. Per fare ciò deve restituire tale lettera compilata e firmata non oltre i 30 giorni che precedono le elezioni.

L'elenco dei candidati verrà esposto in bacheca almeno 15 giorni prima delle elezioni, in esso compariranno Cognome e Nome dell'associato, Ditta rappresentata, Comune di residenza della Ditta, tipo di attività della Ditta.

Sia per l'elenco come per la scheda elettorale i nomi verranno inseriti nel seguente ordine :

- 1° Presidente uscente se ricandidato
- 2° Vicepresidente uscente se ricandidato
- 3° Consiglieri uscenti se ricandidati, in ordine alfabetico.
- 4° Ordine alfabetico dei cognomi dei nuovi candidati.

A scrutinio avvenuto se due o più soci hanno le stesse preferenze e si va oltre il numero dei Consiglieri previsti dallo statuto verrà eletto il più anziano di età salvo accordo tra i contendenti.

Richiamato l'art. 27 dello Statuto si stabilisce che è compito del delegato dimostrare che è socio della società o parente fino al 3° grado del socio delegante, pena la decadenza della delega.

TITOLO 4°

FUNZIONAMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLA COOPERATIVA

Come previsto dall'art. 33 dello Statuto si dispone quanto segue :

Il Presidente, opportunamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione potrà autorizzare un dipendente a :

- organizzare nel modo che riterrà opportuno i vari compiti dei dipendenti per una equa distribuzione del lavoro ;
- gestire ferie, permessi, partecipazioni a riunioni del personale dipendente, garantendo una adeguata copertura delle presenze in ufficio ;
- acquisti del materiale di consumo, libri, riviste e quantaltro ritenuto utile per una funzionale gestione dell'ufficio ;
- gestire per conto della Cooperativa i rapporti di routine con l'Associazione A.P.I.M.A.I. ;
- gestire concordemente con la Presidenza l'iscrizione del personale dipendente a seminari, corsi di formazione o specializzazione.

ALLEGATO A**RICHIESTA DI ADESIONE**

Spett.le

CONSORZIO A.P.I.M.A.I. Servizi**Società Cooperativa**

Viale Berlinguer n. 14

48100 RAVENNA

Il sottoscritto..... nato a il
 e residente in
 Via..... n° titolare/legale rappresentante
 dell'impresa..... codice
 fiscale..... con sede in Via
 n° tel....., iscritta alla C.C.I.A.A. di

CHIEDE

che la suddetta impresa sia ammessa a far parte quale socio del CONSORZIO A.P.I.M.A.I. Servizi Soc. Coop. accettandone integralmente le disposizioni statutarie e regolamentari e dichiara di conoscere integralmente lo Statuto Sociale: dichiara, pertanto, di non avere in corso procedure per concordato preventivo o per fallimento. Si impegna a sottoscrivere una quota sociale di Euro.....

Ravenna, li

In fede.

.....

(firma del titolare o legale rappresentante)

GENERALITA' DEGLI ALTRI SOCI

1 NOME..... nato ail..... residente a
 Via n°

FIRMA

2 NOME..... nato ail..... residente a
 Via n°

FIRMA

Il Consiglio di Amministrazione del CONSORZIO A.P.I.M.A.I. Servizi Soc. Coop. nella riunione del
, vista la domanda di cui sopra sulla base delle norme statutarie e regolamentari delibera di
 accoglierla.

IL PRESIDENTE

.....

ALLEGATO B**RICHIESTA DI RECESSO**

Spett.le

CONSORZIO A.P.I.M.A.I. Servizi**Società cooperativa**

Viale Berlinguer n. 14

48100 RAVENNA

Il sottoscritto..... nato a il
 e residente in
 Via..... n° titolare/legale rappresentante
 dell'impresa..... codice
 fiscale..... con sede in Via
 n° tel....., iscritta alla C.C.I.A.A.
 di,

CHIEDE

ai sensi dell'art. 2526 del C.C. di recedere dal CONSORZIO A.P.I.M.A.I. Servizi Soc. Coop. in data

Resta inteso che il diritto al rimborso della quota sociale diverrà operante con la chiusura dell'esercizio in
 corso, come da Art. 21 dello Statuto del Consorzio.

Ravenna, li

In fede.

.....
 (firma del titolare o legale rappresentante)

GENERALITA' DEGLI ALTRI SOCI

1 NOME..... nato ail..... residente a
 Via n°

FIRMA

2 NOME..... nato ail..... residente a
 Via n°

FIRMA

Il Consiglio di Amministrazione del CONSORZIO A.P.I.M.A.I Servizi Soc. Coop. ha preso atto di tale
recesso nella sua riunione del e ha provveduto ad annotarlo sul libro soci nella medesima
 data .

IL PRESIDENTE

ALLEGATO C**CONSORZIO A.P.I.M.A.I. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA****Richiesta di candidatura alla carica di CONSIGLIERE**

Il sottoscritto _____

☐ persona fisica ☐ titolare ☐ legale rappresentante

della Ditta _____

con sede in _____

svolgente l'attività _____

si rende disponibile a svolgere l'incarico di Consigliere, accettando quanto disposto dallo Statuto della Cooperativa all'art. 29 che di seguito si cita:

Art. 29 – Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri che devono essere eletti fra i Soci (i legali rappresentanti per le aziende costituite in forma di società) aventi diritto al voto.

I Consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Qualora un membro o più del Consiglio rinunciano al loro incarico, per qualsiasi motivo, saranno sostituiti dai primi non eletti fino al termine del mandato del Consiglio. Se contemporaneamente rinunciano più del 50% degli eletti, il mandato del Consiglio decade e si ritorna alle elezioni in Assemblea, da convocarsi entro 60 giorni da tale data.

L'incarico di Consigliere è gratuito; tuttavia lo stesso Consiglio sentito il parere dei Sindaci Effettivi se nominati potrà, oltre all'eventuale rimborso di spese, determinare il compenso dovuto a quelli fra i suoi membri chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo.

I membri del Consiglio di Amministrazione assumono tutte le responsabilità e gli obblighi sanciti dalla legge.

Si dichiara altresì di essere a conoscenza che per legge gli Amministratori devono partecipare attivamente alle riunioni indette, senza saltarne più di due consecutive se non per giustificato motivo, pena la decadenza del mandato.

Data

Firma

.....

Per ricevuta

La candidatura del Signor _____

rappresentante la Ditta _____

è stata ricevuta dal Signor _____ in data _____